



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

### DECISIONE N. 8/2025

\*\*\*\*\*

### NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 006/ FITDS/ 2025

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente ed estensore
- Avv. Maurizio Ricci Vice Presidente
- Avv. Stella Frascà Componente

Visto il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 006/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del giorno 10 Marzo 2025 a carico di:

Avv. Roberto SANTUCCI tesserato FITDS n.            TECNICO + AGONISTA  
(iscritto alla ASD Korral) Roma (RM)

Procuratore di sè medesimo nonchè difeso dall'Avv.  
Paolo RAVAGLIOLI, con studio in Via Tacito n. 10 pec

### VIOLAZIONI CONTESTATE

- Artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 38 comma 2 Statuto FITDS, b) Artt. 1 e 4 co. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia e disciplina FITDS per aver rilasciato dichiarazioni verbali lesive della reputazione di Organi federali della F.I.T.D.S..  
Fatti avvenuti in data imprecisata ed il 13 Febbraio 2025

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con esposto del 14 febbraio 2025 il sig. Antonio Perrone, tessera FITDS n.           , affermava che sulla pagina del social network Facebook "Tiro dinamico sportivo" il 13.2.25 si fosse tenuta una video diretta iniziata intorno alle 17:00 (visibile anche su Youtube.com) alla quale partecipavano il sig. Ergun Comert, amministratore del gruppo nonché candidato in qualità di consigliere alle elezioni federali del 2025, il sig. Emanuele Comisso all'epoca consigliere in carica FITDS, il sig. Raffaele Cosentino, candidato consigliere alle elezioni 2025, nonché il Presidente uscente Avv. Roberto Santucci, candidato alla Presidenza.

Il sig. Perrone deduceva che, al minuto 26:40 della video diretta, il Presidente Santucci avrebbe esordito il suo intervento con le seguenti parole: "... ne approfitto per fare una precisazione rispetto alla diretta ultima che ho fatto alla quale ho partecipato. Io ho detto in precedenza che, evidentemente, chi mi ha preceduto svuotava la cassa a fine anno".

Palazzo delle Federazioni Sportive  
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma  
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCRI  
E-mail: [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) <http://www.fitds.it>

Avrebbe poi continuato dicendo di aver: "... incontrato Gavino Mura il quale mi ha raccontato...mi ha fatto vedere l'estratto conto della Federazione nel momento in cui perse le elezioni del 2017 e in questo estratto si dimostra che c'erano 450 mila euro..." e "... io quando sono entrato da Segretario Generale sul conto ce ne erano a mala pena 50 mila".

Altresì, l'Avv. Santucci si sarebbe espresso ulteriormente sul fatto che "...quindi io ho spiegato a Gavino che la mia deduzione era legata al fatto che appunto quando io ero entrato praticamente non c'era una lira e oggi ci stanno centinaia di migliaia di euro. Però ecco ci tenevo a precisare che evidentemente qualcun altro e in qualche altro modo, deve aver fatto qualche operazione, però io non ho evidenza che sia stata svuotata la cassa prima. Io non l'ho fatto e ...".

Continua il Perrone nel suo esposto precisando che certe affermazioni viste nel contesto generale in cui venivano proferite e dato il loro tenore sarebbero state chiaramente riferite ad un presunto comportamento irregolare - *rectius mala gestio* - nella conduzione economica della FITDS da parte dello stesso Perrone all'epoca dei fatti Presidente.

Ancora Perrone affermava che l'Avv. Santucci dato il suo *status* se avesse all'epoca riscontrato dette anomalie le avrebbe tempestivamente segnalate agli organi federali competenti, *in primis* il collegio dei revisori dei Conti, e che tale lamento ammanco di denaro non era mai prima d'ora stato segnalato tanto e che tutti i bilanci erano stati regolarmente approvati.

In data 21 Febbraio 2025 il deferito veniva audito dal Procuratore Federale e nell'occasione precisava: "...Non ravviso infine alcuna stranezza nel fatto che il Presidente Mura abbia conservato documenti riferiti al periodo in cui lo stesso era Presidente; semmai potrebbe sembrare strano il contrario ossia che il Presidente Perrone non abbia inteso conservare alcuna traccia documentale riferita al breve periodo in cui il medesimo ha ricoperto la carica di Presidente FITDS".

Il Procuratore Federale, ritenendo conclusi gli atti di indagine non risultando, a suo dire: "accertati comportamenti antisportivi o in violazione dei doveri di correttezza e probità ovvero ancora di norme regolamentari FITDS", presentava istanza di archiviazione in data 28 Febbraio 2025.

Tuttavia il successivo 3 Marzo 2025 la Procura Generale dello Sport, ritenendo l'intendimento di archiviazione non condivisibile poiché riferito solo parzialmente al fatto in contestazione, rigettava tale istanza con, in sintesi, la seguente motivazione: " se pure si vuole considerare che non si possa sostenere "oltre ogni ragionevole dubbio", peraltro non richiesto nel diritto sportivo..... resta il fatto di una grave diffamazione, certamente riferita al predecessore del sig. Santucci nella carica di presidente della Federazione facilmente identificabile nel sig. Perrone".

Pertanto in data 5 Marzo la Procura Federale informava l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento.

L'Avv. Roberto Santucci, procuratore di se medesimo, contestava l'addebito e con memoria difensiva del giorno 8 Marzo, nella sostanza evidenziava i risultati positivi della sua gestione da Presidente Federale esaltando la crescita economica dei bilanci e del fatturato della FITDS nel periodo 2020/2024. Continuava nel ribadire il deferito di aver diritto ad esercitare il diritto di cronaca-critica in quanto garantito dalla legge, inoltre insisteva nelle sue difese predicando la veridicità dei fatti dichiarati.

In data 10 Marzo veniva notificato all'Avv. Santucci l'atto di deferimento e lo stesso giorno inoltrato al Tribunale Federale per gli adempimenti di competenza.

Prima dell'udienza iniziale del procedimento - fissata per il giorno 11 Aprile - lo stesso Avvocato Santucci faceva pervenire ulteriori memorie difensive che nella sostanza ribadivano quanto espresso in precedenza, aggiungendo che le frasi contestate non costituivano alcun illecito in quanto a sua detta non riferite all'allora Presidente Perrone.

Alla prima udienza del 11 Aprile presso gli uffici del Coni, in Roma, Largo De Bosis, la Procura federale insisteva nelle richieste formulate nell'atto di deferimento. L'Avv. Santucci, si presentava di persona assistito dall'avvocato Paolo Ravaglioli, il quale chiedeva l'ammissione delle memorie depositate. Eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, la presunta violazione dell'articolo 25 della Costituzione in tema di Giudice naturale. Rilevava altresì che la composizione del Tribunale era stata modificata dopo il provvedimento di fissazione di udienza. La Procura Federale, sul punto, chiedeva il rigetto della questione preliminare poiché nel caso di specie non rilevava la modifica della composizione del collegio essendo intervenuta prima di ogni attività giudiziale.

Il Tribunale, preso atto, rigettava l'eccezione preliminare in quanto riteneva non sussistente la violazione dei principi eccepiti dal deferito anche e soprattutto perché nessuna attività era stata posta in essere dall'organo giudicante nella precedente composizione eccetto la sola fissazione udienza. Precisava il Tribunale che l'atto di deferimento era datato 10 marzo 2025 e la nomina dei nuovi componenti degli organi di Giustizia Federale, per il quadriennio olimpico 2025-2028 era intervenuta il successivo 13 marzo 2025. Il Tribunale ammetteva quindi le memorie depositate dal deferito ritenute tempestive. Al termine dell'udienza il Tribunale federale, ai sensi e per gli effetti del R.G.D. vista la necessità di acquisire ulteriori prove documentali, disponeva l'acquisizione di tutta la documentazione contabile, nessuna esclusa, compresa quella bancaria e la relazione del collegio dei revisori dei conti finalizzata all'accertamento dello stato patrimoniale e di cassa della federazione dagli anni 2015 al 2024 compreso. Rinviava per la trattazione, riservato ogni altro ulteriore provvedimento all'udienza del 9 Maggio.

All'udienza del 9 Maggio, il Tribunale precisava che non era ancora completata l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria richiesta e necessaria ai fini della decisione, e rinviava all'udienza del 16 Maggio.

All'udienza del 16 Maggio, tenuta presso gli uffici del CONI siti in Via Vitorchiano 113, con rituale provvedimento che modificava in parte quelli precedenti, il Tribunale dava atto di aver disposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 primo comma del R.G.D.S. esclusivamente l'acquisizione dei seguenti documenti necessari per decidere: A) Esito elezioni Presidente FITDS 2017 con nomina a Presidente del Sig. Perrone; B) Nomina Avv. Santucci quale consulente legale della Federazione dal 28 Marzo 2017; C) Dimissioni del Segretario Generale, Pietro Guerini, e contestuale nomina a segretario generale dell'Avv. Santucci del 3 Novembre 2017; D) Documentazione bancaria della FITDS acquisita limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018, oltre ai bilanci pubblici relativi agli anni 2016, 2017 e 2018.

Dispondeva la trasmissione immediata degli stessi all'Avvocato Santucci, al suo difensore ed alla Procura federale, concedeva termine per note difensive conclusive sino al giorno 26 Maggio e rinviava per la discussione e decisione al giorno 30 Maggio sempre presso gli uffici del Coni siti nella circostanza in Via Vitorchiano 113.

Il Giorno 26 Maggio il deferito faceva pervenire rituali memorie nelle quali contestava la composizione dell'organo giudicante, contestava le modalità di acquisizione delle fonti di prova da parte del Tribunale, dichiarando che non era stato rispettato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa reiterava l'eccezione della violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ribadendo per altro sempre gli stessi principi.

In data 30 Maggio il tribunale dava atto di aver inoltrato alle parti tutti i documenti acquisiti ai fini del decidere, in ossequio al combinato disposto dell'art. 27 quarto comma e dell'articolo 54 primo comma del R.G.D.S, dichiarava chiusa l'istruttoria procedimentale ed invitava le parti a concludere.

La Procura Federale, dopo approfondita discussione, insisteva nella declaratoria di colpevolezza chiedendo la sanzione della sospensione per mesi quattro oltre ad € 400,00 di ammenda ed il difensore del deferito, dopo aver replicato alle deduzioni della Procura Federale si riportava alle memorie in atti e chiedeva di veder dichiarato assolto lo stesso per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale si ritirava in camera di consiglio pronunciando la seguente

### \* D E C I S I O N E \*

Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata dall'Avvocato Santucci in ordine alla presunta violazione delle norme costituzionali relative alla definizione del giudice naturale precostituito per legge, fonte di garanzia costituzionale di terzietà dell'organo giudicante.

Il richiamo all'art. 25 della Costituzione appare improprio.

La Costituzione repubblicana ha confermato la garanzia del giudice naturale, prevedendo, col successivo art. 102, l'esplicito divieto di costituzione di Tribunali straordinari.

La norma in esame stabilisce quindi che la competenza del giudice deve essere predeterminata direttamente dalla legge. Ciò avviene sulla base di criteri oggettivi che la determinano in un momento precedente all'esercizio concreto della giurisdizione e della competenza e prima del fatto commesso.

Il dettato normativo costituzionale fa chiaramente riferimento all'organo giudiziario e non anche alla persona fisica che rappresenta quell'ufficio.

Il deferito eccipe la violazione dell'articolo 25 della costituzione in virtù del fatto che il procedimento si era incardinato con la composizione del Tribunale Federale previgente all'attuale, e nello specifico in persona dei giudici, Presidente Avv.to Vitale, Vice Presidente Avv.to Simonelli, componente Avv.to Di Giacomo, nominati per il quadriennio olimpico 2021 - 2024.

Giova precisare che la predetta formazione del Collegio giudicante aveva termine il giorno 31 Dicembre 2024 in corrispondenza con il termine del quadriennio olimpico suddetto.

Per l'effetto i citati componenti erano *in prorogatio*, in attesa della nomina dei nuovi componenti del Tribunale Federale. Nomina immediatamente esecutiva, avvenuta in data 13 Marzo 2025, ovvero dopo soli tre giorni dall'invio della Procura federale al Tribunale dell'atto di deferimento dell'Avvocato Roberto Santucci.

L'attività compiuta dal Tribunale nella sua previgente composizione si è solamente limitata alla mera fissazione della prima udienza di trattazione del giudizio. Tutta l'istruttoria e la trattazione è stata correttamente devoluta al Tribunale nell'attuale composizione.

Quanto al merito della sollevata eccezione è fondamentale ribadire che anche nella giurisdizione ordinaria - a riguardo si veda Cassazione Penale sez. 2° del 2 Novembre 2022 - è espressamente statuito che: *"la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge deve essere riferita all'organo e non alla persona fisica del magistrato"*.

Deve infatti condividersi l'affermazione secondo cui *"la garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice"* (Cass. Penale Sez. 2, n. 5391 del 27/01/2015, Valalà, Rv. 262292; Sez. 2, n. 16599 del 17/12/2010, Lo Nigro, Rv. 250217).

Il sistema di giustizia sportiva vigente - come tra l'altro quello ordinario - consente, quando sorga il fondato sospetto della mancanza di terzietà e di imparzialità del giudice, ovvero dell'intero collegio giudicante, di attivare un autonomo procedimento - quello della ricsuzione - volto ad ottenere, quale effetto pratico, la sostituzione dei componenti del Tribunale.

Nel caso di specie, non risulta che l'Avvocato Santucci abbia attivato il procedimento di ricsuzione del Tribunale Federale nella sua attuale composizione. *Ergo* non lamentando espressamente l'avvocato Santucci il difetto di imparzialità del Tribunale Federale nella sua attuale composizione e, quindi, non chiedendo la sua ricsuzione, la sollevata eccezione di violazione Costituzionale del giudice naturale precostituito, per le motivazioni sopraindicate, non può trovare accoglimento.

Passiamo ora all'esame del merito della vicenda.

Palazzo delle Federazioni Sportive  
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma  
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983      Codice Univoco M5UXCRI  
E-mail: [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it)      <http://www.fitds.it>

Come esposto in narrativa la lamentata violazione delle norme di giustizia sportiva deriva dalle affermazioni del deferito all'epoca Presidente della FITDS, che in data 13 Febbraio 2025, durante una video diretta iniziata intorno alle 17:00 (visibile anche su Youtube.com) dal minuto 26.40 al minuto 27,56 dichiarava testualmente: «... Io ho detto in precedenza che, evidentemente, chi mi ha preceduto svuotava la cassa a fine anno.....ho incontrato Gavino Mura il quale mi ha raccontato...mi ha fatto vedere l'estratto conto della Federazione nel momento in cui perse le elezioni del 2017 e in questo estratto si dimostra che c'erano 450 mila euro..."... e ancora "...io quando sono entrato da Segretario Generale sul conto ce ne erano a mala pena 50.000,00. Altresì, il Presidente Santucci affermava che «... quindi io ho spiegato a Gavino che la mia deduzione era legata al fatto che appunto quando io ero entrato praticamente non c'era una lira e oggi ci stanno centinaia di migliaia di euro. Però ecco ci tenevo a precisare che evidentemente qualcun altro e in qualche altro modo, deve aver fatto qualche operazione, però io non ho evidenza che sia stata svuotata la cassa prima. Io non l'ho fatto e...» e confermava di voler evidenziare differenze finanziarie sostenendo che «...ora ci sono in cassa centinaia e centinaia di euro...».

Per il tenore sia letterale che contestuale di tali affermazioni il Perrone riteneva lesa la sua onorabilità, la sua immagine e dignità personale di Presidente in quanto le considerava non veritiere e prive di alcun riscontro.

Orbene di fronte a tali precise dichiarazioni del deferito, tempestivamente smentite dal denunciante, il Tribunale nel rispetto del principio garantistico che regola tutte le giurisdizioni, ed in particolare quella sportiva, ha inteso accertare la fondatezza delle stesse.

Per fare ciò, alla prima udienza del 9 Aprile 2025, ha disposto d'ufficio, in virtù della facoltà espressamente concessa dal combinato disposto degli articoli 27 quarto comma e dell'articolo 54 primo comma del R.G.D.S., e riservato ogni altro provvedimento, l'acquisizione, in via preliminare, ed in forma ampia, di tutta una serie di documenti quali i bilanci, la documentazione bancaria e le note dei revisori dei conti per un periodo compreso tra gli anni 2015 e 2024.

Dopo aver accertato che ai fini della decisione era fondamentale acquisire d'ufficio altri documenti, ma di converso appariva superfluo acquisire la documentazione bancaria e le note dei revisori dei conti oltre ai bilanci per gli anni 2015 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 e 2024, in quanto ininfluenti ai fini del decidere, si è proceduto ad acquisire la sola documentazione bancaria per gli anni dal 2016 al 2018 oltre ai bilanci dei rispettivi anni.

Pertanto all'udienza del 16 Maggio 2025 il Presidente del Tribunale, con specifico provvedimento a verbale dava atto al deferito e alla Procura Federale di aver acquisito agli atti del fascicolo solamente i seguenti documenti, che trasmetteva tempestivamente alle parti via pec:

- A) Esito elezioni Presidente FITDS 2017 con nomina a Presidente del Sig. Perrone;
- B) Nomina Avv. Santucci quale consulente legale della Federazione dal 28 Marzo 2017;
- C) Dimissioni del Segretario Generale, Pietro Guerini, e contestuale nomina a segretario generale dell'Avv. Santucci del 3 Novembre 2017;
- D) Documentazione bancaria della FITDS acquisita limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018, oltre ai bilanci pubblici relativi agli anni 2016, 2017 e 2018.

Ebbene dalla attenta valutazione contabile e bancaria, volta ad accertare *per tabulas* quale fosse la reale condizione di liquidità della Federazione, emerge una situazione di cassa negli anni 2016 e 2017 senza significative differenze, ed una crescita nella disponibilità a partire dall'anno 2018. Negli anni compresi tra il 2016 e il 2018 la Fitds aveva due conti entrambi sul Banco UBI Brescia il primo quello più consistente avente numero 12506 e l'altro minoritario e probabilmente aperto come fondo per i terremotati avente n. 41479. Quest'ultimo con un saldo risibile di poche centinaia di euro e pertanto non degno di nota.

Dagli estratti conto mensili acquisiti e dai saldi bancari tratti sul Banco Ubi Banco di Brescia n. Conto 12506 emerge il seguente stato contabile di cassa all'ultimo giorno del mese:

<u>ANNO 2016</u>	<u>ANNO 2017</u>	<u>ANNO 2018</u>
Gennaio: € 313.940,54	Gennaio: € 448.876,87	Gennaio: € 502.353,07
Febbraio: € 364.515,73	Febbraio: € 523.856,83	Febbraio: € 497.040,46
Marzo: € 406.074,23	Marzo: € 487.154,76	Marzo: € 479.844,88
Aprile: € 391.708,44	Aprile: € 484.296,67	Aprile: € 444.173,16
Maggio: € 372.589,36	Maggio: € 475.390,59	Maggio: € 469.269,53
Giugno: € 404.078,07	Giugno: € 384.271,61	Giugno: € 455.721,62
Luglio: € 360.976,93	Luglio: € 326.214,87	Luglio: € 417.381,56
Agosto: € 354.685,07	Agosto: € 287.595,60	Agosto: € 412.673,23
Settembre: € 272.542	Settembre: € 333.054,00	Settembre: € 478.054,73
Ottobre: € 288.067,53	Ottobre: € 290.924,23	Ottobre: € 445.460,44
Novembre: € 292.136,22	Novembre: € 269.331,41	Novembre: € 403.397,98
Dicembre: € 228.344,81	Dicembre: € 242.444,33	Dicembre: € 407.028,00

La progressione dei saldi bancari esaminata evidenzia un analogo andamento negli anni 2016 e 2017, caratterizzato da un aumento della disponibilità di cassa nei primi mesi dell'anno ed una successiva riduzione, probabilmente dovuta alle spese di gestione della FITDS.

Il tribunale in considerazione di quanto emerso ha ritenuto opportuno acquisire come detto la documentazione atta a provare le date precise di:

- A) insediamento del Presidente Perrone;
- B) eventuali ed ulteriori cariche ricoperte dall'avvocato Santucci successivamente alla nomina del Presidente Perrone e prima della nomina a Segretario generale;
- C) nomina a Segretario Generale dell'Avvocato Santucci.

Ripercorrendo a questo punto molto brevemente la mera cronologia dei fatti, è opportuno evidenziare che:

- 1) In data il 12/03/2017 è stato eletto Presidente della FITDS il sig. Antonio Perrone che succedeva al Sig. Gavino Mura.
- 2) In data 28/03/2017 l'Avv. Roberto Santucci è stato nominato dal consiglio federale, su proposta del presidente Antonio Perrone, consulente/giuridico/legale della FITDS.
- 3) In data 03/11/2017 si è dimesso dalla carica di Segretario Generale il sig. Pietro Guerini e, in pari data, è stato nominato Segretario Generale l'Avv. Santucci, sempre su proposta del Presidente Antonio Perrone.
- 4) In data 16/11/2018 il sig. Perrone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente Federale.
- 5) In data 23/11/2018 il CONI ha quindi nominato Commissario Straordinario della FITDS il dott. Paolo Sesti
- 6) In data 22/11/2020 è stato eletto Presidente FITDS l'Avv. Santucci, succedendo quindi al dott. Paolo Sesti.

E' emerso quindi dall'istruttoria che il Sig. Antonio Perrone è stato nominato Presidente in data 12 Marzo 2017 e che lo stesso Perrone in data 28 Marzo 2017, con una specifica missiva, informava l'Avvocato Santucci della sua nomina a consulente giuridico-legale della federazione, su proposta del Presidente. Ancora in data 3 Novembre 2017, a seguito delle dimissioni irrevocabili del segretario generale sig. Pietro Guerini, l'avvocato Santucci veniva nominato segretario generale della FITDS.

Nel mese di Novembre 2018 il Presidente Perrone si dimetteva spontaneamente e veniva tempestivamente nominato dal CONI il Commissario Straordinario Dott. Sensi che traghettava la Federazione sino alle elezioni avvenute circa un anno dopo. Elezioni che hanno determinato la nomina dell'avvocato Santucci a presidente della FITDS sino al mese di Febbraio 2025.

Dopo questo necessario quanto opportuno approfondimento il Tribunale ha valutato le affermazioni rese dal deferito avvocato Santucci nel video acquisto in atti dalla Procura, ed è giunto alla conclusione che il riferimento temporale entro il quale il deferito afferma « *Io ho detto in precedenza che, evidentemente, chi mi ha preceduto svuotava la cassa a fine anno... ho incontrato Gavino Mura il quale mi ha raccontato...mi ha fatto vedere l'estratto conto della Federazione nel momento in cui perse le elezioni del 2017 e in questo estratto si dimostra che c'erano 450 mila euro.....io quando sono entrato da Segretario Generale sul conto ce ne erano a mala pena 50.000,00" sono inequivocabilmente riferite ad un lasso di tempo compreso tra il giorno 3 Novembre 2017 - data di nomina dell'Avvocato Santucci a Segretario Generale - e, al più tardi, al mese di Novembre del 2018 data in cui il Presidente Perrone ha rassegnato le sue dimissioni con la conseguente nomina del Commissario Straordinario Dott. Sensi.*

Pertanto, l'unico soggetto che in quel momento aveva la disponibilità gestionale delle somme liquide della federazione, in un periodo storico in cui la presidenza della FITDS era devoluta al Sig. Perrone, era l'allora Presidente in carica.

Nel lasso temporale sopracitato la Federazione ha sempre avuto un saldo attivo di cassa compreso tra un minimo di € 242.444,33, nel mese di Dicembre 2017, con un trend in evidente crescita nel 2018 con circa € 400.000,00 costanti nel corso dell'anno, e con un massimo di € 502.353,07 raggiunto nel mese di Gennaio 2018.

In considerazione quindi di quanto accertato documentalmente dal Tribunale le affermazioni dell'avvocato Santucci non trovano riscontro nella realtà dei fatti.

La conferma che in effetti non poteva esserci uno scostamento così ampio nelle casse della Federazione nel periodo di riferimento cioè tra il mese di Novembre 2017 ed al massimo il mese di novembre 2018, data in cui il Perrone nella sua qualità di presidente ha rassegnato le dimissioni, è deducibile proprio dalle cariche ricoperte dall'Avv. Santucci.

Infatti dal giorno 28 Marzo 2017 al giorno 3 Novembre 2017 egli era ufficialmente il consulente giuridico-legale per poi esser nominato Segretario generale lo stesso 3 Novembre 2017, dopo le dimissioni irrevocabili del Sig. Pietro Guerini.

Se avesse effettivamente notato un calo di giacenze così ampio ed inusuale nelle casse della federazione, senza fra l'altro un giustificato motivo, avrebbe informato senza indugio gli organi competenti per tutte le determinazioni conseguenti.

Ovviamente nulla di ciò si è verificato perché in effetti la FITDS nel periodo predetto non ha mai avuto in banca cifre anche solo vicine ai cinquantamila euro.

In ordine poi alla lamentata violazione delle norme di giustizia sportiva, consistenti nella lesione della dignità dell'immagine e del decoro, lamentati nell'esposto del sig. Perrone giova ribadire che, nella giustizia ordinaria penale, la cui tutela dei diritti è molto più stringente e meno ampia come vedremo più avanti, la Suprema Corte con una pronuncia recentissima del 7 Marzo 2025, sezione V° Penale n. 14196 ha statuito che sussiste il reato di diffamazione quando: *Non è ipotizzabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, anche solo nella forma putativa, quando si diffondano notizie offensive, false, e comunque non verificate, a nulla rilevando che si faccia ricorso a verbi al condizionale, quando l'incedere complessivo delle proposizioni dia a intendere, come accaduto nel caso di specie, a mezzo di espressioni appositamente "confezionate" per accostare l'informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare la notizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata. Anzi la forza offensiva di questa*

Palazzo delle Federazioni Sportive

Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma

Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1

E-mail: [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it)

<http://www.fitds.it>

*tecnica narrativa è persino più intensa di quella delle esternazioni caratterizzate dalla forma più semplicemente dubitativa o interrogativa, soprattutto se associata a fatti non solo non corrispondenti al vero ma volutamente per mezzo di frasi ambigue, allusive, coinvolgenti e suggestive, e comunque idonee a instillare nella mente dei destinatari il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo "adombrato". Infatti, a ben vedere, la portata semantica delle parole al condizionale evoca una possibilità, se non addirittura una probabilità di accadimento, che soprattutto nel contesto di un racconto di fatti reali, integra, quanto a dimensione di lesività, un quid pluris rispetto a locuzioni predisposte in forma interrogativa o perplessa"*

Per la configurazione dell'illecito in ambito penale non è necessaria la menzione del nome della persona offesa essendo il destinatario riconoscibile dal contesto generale della conversazione nonché dalla collocazione temporale indicata.

Ancora la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 14345 de 2024 ha risolto la questione invocando il principio della individuabilità della persona offesa. È stato infatti affermato che *"essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320) Pertanto, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato "de quo" (cfr. Sez. 5, n. 18249 del 28.3.2008, Rv. 239831)"*

Nel caso che qui ci occupa non può essere accolta la tesi del deferito in ordine alla eccepta scriminante del diritto di critica. La stessa suprema Corte ha stabilito che il diritto di critica rappresentando un'esternazione di un'opinione relativamente ad una condotta ovvero ad una affermazione altrui si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione di pensiero. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà esso può essere invocato quale scriminante ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, rispetto al reato di diffamazione purchè venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

Il primo limite che la giurisprudenza e la dottrina considerano insuperabili nel diritto di critica è la veridicità degli assunti, in quanto non è consentito attribuire ad altri fatti non veri venendo a mancare, in tale evenienza la finalizzazione critica dell'espressione.

Quanto alla veridicità dei fatti lamentati appare *ictu oculi* che le affermazioni del deferito nel contesto in cui sono state espresse *"...io quando sono entrato da Segretario Generale a mala pena ce ne erano 50.000,00» per tabulas* non trovino alcun riscontro nella realtà.

Per usare un parallelismo con il codice penale, sussiste nel caso di specie un tipico esempio di "diffamazione senza critica" che si verifica quando vengono pronunciate affermazioni false o inesatte sulla condotta di una persona con l'intento di danneggiare la sua reputazione o la sua immagine senza che le stesse affermazioni siano parte di una analisi o di una valutazione critica.

Nella giustizia sportiva i principi che regolano le condotte dei tesserati sono ancora più stringenti di quelli del codice penale, anche perché nell'attività sportiva il comportamento dei partecipanti deve essere in re ipsa improntato alla massima correttezza.

La tutela dell'immagine del decoro, e della dignità personale dei tesserati è molto più ampia, in quanto improntata, come detto, a principi di lealtà (fair play) e probità, art. 38 comma 2 dello Statuto F.I.T.D.S., ribaditi anche dall'articolo 2 del Codice di comportamento sportivo CONI (*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione*) ed ancora articolo 7 sempre del codice di comportamento sportivo CONI (*I tesserati, gli affiliati*

*e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono pubblicamente esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo).*

Le sanzioni per la violazione di detti principi sono espressamente indicate nell'articolo 4 comma 1 lettera A (violazione del principio di lealtà e correttezza) e più nello specifico dell'articolo 4 comma 1 lettera D del R.G.D.S. che sanziona le dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine del CONI e della federazione, del prestigio, dignità ed onorabilità di dirigenti federali, società affiliate e tesserati.

Ebbene nel caso che qui ci occupa le affermazioni del deferito, rese con e modalità predette e quindi inevitabilmente destinate a più persone non possono non aver avuto l'effetto di suggestionare la platea degli ascoltatori provocando un evidente disvalore nella reputazione e nell'immagine dell'allora Presidente Antonio Perrone.

Tenuto conto della carica del deferito al momento della dichiarazione - il 13 Febbraio 2025 - e della natura delle sue affermazioni lesive della reputazione e dell'immagine del sig. Antonio Perrone, Il Tribunale; letti gli articoli sopramenzionati, ritiene concretizzato il fatto contestato e conseguentemente, applicato l'articolo 4 comma 1 lettera D del RGDS, che per tali infrazioni prevede espressamente come sanzione specifica base la sospensione da un minimo di un mese al massimo di due anni, valutate tutte le circostanze del caso, compreso lo status di incensuratezza dello stesso, ritiene congruo comminare al deferito la pena della sospensione per due mesi, oltre all'ammenda della sanzione pecuniaria di € 100,00.

Si ritiene, pertanto perfezionata l'infrazione così come integralmente contestata dalla Procura Federale quindi il deferito deve essere dichiarato responsabile delle contestazioni ascritte.

P.Q.M.

Il tribunale Federale della F.I.T.D.S

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

**\* D I C H I A R A \***

Il deferito Avv. Roberto SANTUCCI  
AGONISTA (iscritto alla ASD Korral)

tesserato FITDS n. TECNICO +  
ROMA Roma (RM)

Procuratore di se medesimo nonché difeso dall'Avv.

Paolo RAVAGLIOLI, con studio in Via Tacito 10 pec

responsabile della violazione così come formulata nel capo di incolpazione dal Procuratore Federale e per l'effetto

**C O M M I N A**

Al deferito Avv. Roberto SANTUCCI  
AGONISTA (iscritto alla ASD Korral)

tesserato FITDS n. TECNICO +  
ROMA Roma (RM)

Procuratore di se medesimo nonché difeso dall'Avv.

Paolo RAVAGLIOLI, con studio in Via Tacito 10 pec

la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un

periodo di mesi 2, oltre ad una ammenda, consistente nell'obbligo di corrispondere alla F.I.T.D.S., una sanzione pecuniaria di € 100,00.

Vista la particolare complessità della controversia, il Tribunale Federale riserva il deposito della motivazione nel termine ex art. 53, comma 6, del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria degli organi di giustizia della F.I.T.D.S. a tutte le parti, ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 3 Giugno 2025

Il Presidente del Tribunale Federale  
estensore

Avv. Cristiano De Antoni

Signed by: DE ANTONI CRISTIANO  
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata  
Signing time: 03-06-2025 14:57 UTC +02

Il vice Presidente  
Avv. Maurizio RICCI

Il Giudice componente  
Avv. Stella Frasca

Firmato digitalmente da: Maurizio Ricci  
Luogo: Forlì  
Data: 03/06/2025 15:06:14



Firmato digitalmente da:  
STELLA FRASCA'  
03/06/2025 13:41